



**Protezione Civile**

**Ordinanza Sindacale N° 39**

OGGETTO: Ordinanza n. 28 del 19 marzo 2020: “Ordinanza contingibile e urgente per garantire la tempestività e continuità dei servizi sanitari e di soccorso presso lo Stabilimento Ospedaliero di Sanremo in concomitanza con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Ulteriore proroga termine.

## **IL SINDACO**

Richiamate le ordinanze:

- n. 28 del 19 marzo 2020, “Ordinanza contingibile e urgente per garantire la tempestività e continuità dei servizi sanitari e di soccorso presso lo Stabilimento Ospedaliero di Sanremo in concomitanza con l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale si ordina:

“dalle ore 00.00 del giorno 19/3/2020 alle ore 24.00 del giorno 3/4/2020 la disciplina della circolazione veicolare nelle aree di pertinenza dello Stabilimento Ospedaliero ubicato in via Giovanni Borea a Sanremo è regolata come segue

### **DIVIETO DI SOSTA E FERMATA con RIMOZIONE**

a tutti i veicoli non autorizzati che arrechino intralcio alle corsie di transito o che siano in sosta in aree non consentite o allo sbocco di accessi ai padiglioni ospedalieri.

Fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo N. 267/2000 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e con la rimozione dei veicoli rinvenuti in divieto con le modalità di cui all'Art. 159 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.”;

- n. 34 del 3 aprile 2020, “Ordinanza contingibile e urgente per garantire la tempestività e continuità dei servizi sanitari e di soccorso presso lo Stabilimento Ospedaliero di Sanremo in concomitanza con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga termine”, con la quale si ordina che il termine di scadenza dell'ordinanza n. 28 del 19 marzo è prorogato fino alle ore 24.00 del giorno 13 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

Ritenuto di dover prorogare l'efficacia dell'ordinanza n. 28 del 19 marzo 2020 fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020, come indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e per i motivi espressi in premessa nello stesso provvedimento;

Dato atto che tutto quanto d'altro previsto, ordinato, disposto e avvertito con la richiamata ordinanza n. 28 del 19 marzo 2020, rimane invariato;

Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:  
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze -, dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

## **ORDINA**

Che il termine di scadenza dell'ordinanza n. 28 del 19 marzo 2020, già prorogato con ordinanza n. 34 del 3 aprile 2020, è prorogato ulteriormente fino alle ore 24,00 del giorno 3 maggio 2020.

## **DISPONE che**

La presente ordinanza venga

- trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante appositi avvisi a cura dell'ASL 1.

## **AVVERTE che**

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 13 aprile '20

IL SINDACO  
Alberto Biancheri  
(Originale firmato agli atti)